

XV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Giuramento dei deputati Giovannelli, Cavalli e Patamia. — Il deputato Marcora interpellava l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni del divieto da lui opposto alla commemorazione dei martiri del 6 febbraio 1853 che doveva aver luogo in Milano nel 10 corrente — Risposta del presidente del Consiglio. — Il deputato Papa interroga il ministro delle finanze sul ritardo dei lavori di ricensimento nella provincia di Brescia — Risposta del ministro delle finanze. — Discussione di una domanda di procedere a carico dell'onorevole Costa Andrea — Parlano i deputati Di Camporeale, Bonghi, Sacchi, Tondi, il relatore deputato Nocito, ed il ministro di grazia e giustizia. — Senza discussione approvansi i disegni di legge: Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazione sulla vita; Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. — Il presidente nomina una Commissione e proclama il risultamento della votazione a squittinio segreto sui disegni di legge votati per alzata e seduta.*

La seduta incomincia alle 2,30 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Giuramento dei deputati Patamia, Giovannelli e Cavalli.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Giovannelli, Patamia e Cavalli, li invito a giurare.

(Legge la formula).

Giovannelli. Giuro.

Patamia. Giuro.

Cavalli. Giuro.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Frola, di giorni otto. Per

motivi di salute: l'onorevole Carboni, di due mesi. Per ufficio pubblico, l'onorevole Cagnola di giorni 25.

(Sono conceduti).

Svolgimento di un'interpellanza del deputato Marcora e di una interrogazione del deputato Papa.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza del deputato Marcora al ministro dell'interno.

Essa è nei seguenti termini:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni del divieto da lui opposto alla commemorazione dei martiri del 6 febbraio 1853 che doveva aver luogo in Milano nel 10 corrente. ”

L'onorevole Marcora ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Marcora. Onorevoli colleghi! Ho avuto, il confesso, qualche esitanza sull'opportunità di questa mia interpellanza, potendo essa, a chi guardi alla superficie della cosa, parere superflua di fronte alla discussione ampia ed importante che domani sarà impegnata in quest'assemblea sulla mozione Bonghi.

Se non che il tenore di questa stessa mozione, i precedenti che l'hanno determinata e più di tutto le manifestazioni che a riguardo della medesima sorsero da diverse parti e massime dagli organi del partito, a cui l'onorevole Bonghi ha sempre appartenuto, mi hanno persuaso del contrario.

Poichè infatti, onorevoli colleghi, è inutile dissimularlo, corre e deve correre un abisso tra coloro, i quali da un incidente, certamente doloroso, sul quale i giudizi potevano per avventura esser sostanzialmente concordi, e che carità di patria avrebbe forse consigliato di chiudere senza ulteriori dibattiti, traggono pretesto a rievocare metodi di Governo che contrastano cogli stessi liberi ordinamenti dello Stato e che si spezzerebbero, come già altre volte si spezzarono, nelle mani di chi si appressasse a riapplicarli; fra coloro i quali par quasi lamentino che una qualsiasi oscitanza nei provvedimenti di polizia avrebbe dovuto far posto ad una repressione violenta con tutte le sue gravissime conseguenze; e coloro (ed io sono fra essi) i quali, ritenendo che la norma del savio reggimento non sia nelle formule elastiche del prevenire o del reprimere, ma in quella positiva dell'impedire ciò che la legge non consente, non vogliono che la violazione della legge e del diritto da parte di taluni cittadini, autorizzi il Governo, sia pure per quella trepidanza che l'onorevole Lucca più o meno opportunamente imputava giorni sono al capo del gabinetto, a sorpassare e violare esso stesso il diritto e la legge.

Ai primi può giovare la mozione dell'onorevole Bonghi; ai secondi può parere utile e certo non inopportuna la mia interpellanza.

Noi infatti ci lamentiamo di una violazione dei diritti e di libertà che le leggi consacrano.

Quando, sabato scorso, io udii l'onorevole Crispi, nel rispondere appunto a coloro che più o meno velatamente lo incalzavano ad adottare i metodi di Governo a cui prima ho accennato, lo udii, ripeto, far quasi colpa agli amici della pace dei fatti obbrobriosi qui accaduti; e quando lo udii altresì dichiarare che il suo Governo, come

aveva prima lasciato ampia libertà nelle manifestazioni del pensiero e nelle pubbliche riunioni, così ora, di fronte a quei fatti, aveva disposto il divieto di ogni Comizio, di ogni riunione, io, che, mi si permetta di dirlo, massime in questi momenti nei quali torna facile lo sconfessare amicizie ed affetti, io che fui e sono amico suo disinteressato e non della ventura, credetti che, per le stesse condizioni di tempo in cui venivano proferite, le parole sue avessero ecceduto il suo pensiero.

Poichè invero la prima affermazione non poteva a meno di ferire ed ha ferito giustamente nei loro più elevati sentimenti uomini di ogni partito, insigni per patriottismo e per servizi resi alla patria; e con molti dei quali l'onorevole Crispi ha diviso dolori e fortune. D'altra parte, era quella una affermazione, per sè stessa, contraddittoria: quando mai infatti, l'amore della pace potè essere causa e stromento di disagi, di miserie, di disperazione e di devastazioni?

E, in quanto alla seconda, essa poteva sembrare indegna dei suoi precedenti, del di lui valore politico indicante ciò che questo e quelli non gli possono permettere, ciò che in Italia non fu mai concesso nè si concederà mai a qualsiasi uomo di Stato: cioè che sopra il diritto e la legge si assida il beneplacito.

D'altra parte, mi pareva la frase non esattamente riflettente la realtà delle cose: perocchè, se pur deve ammettersi che tal fiata e in talune località una certa maggior tolleranza, qualche maggior dose di senno abbia in questi ultimi tempi governato l'intervento delle autorità nelle pubbliche manifestazioni e riunioni, i non infrequenti processi di stampa per cause politiche, gli innumerevoli processi per oltraggi e ribellioni, quasi sempre in seguito a riunioni pubbliche, i divieti e le censure, più o meno opportune, per lapidi e iscrizioni commemorative di fasti patriottici, proverebbero che, sostanzialmente, le cose non sono coll'attuale Ministero mutate da quel che erano coi precedenti. E nella mia Milano, poi, posso, senza tema di seria contraddizione, attestare che nessun mutamento si è verificato mai, mentre da anni, se la polizia non ha saputo nè sa scovire gli autori di reati comuni audacissimi e scandalosi, di che forse avrò occasione d'intrattenere la Camera quando si discuterà il bilancio dell'interno, ha sempre però trovato il tempo, o il buon tempo, di spiegare tutte le sue forze e di accompagnare con largo codazzo di agenti, carabinieri e soldati non solo le manifestazioni che, per la parvenza loro, pos-

sano apparire al Governo meritevoli di sorveglianza, ma le più innocue, e massime quelle patriottiche e guidate dai cittadini più provati per senno e virtù.

Ma, lasciando da parte queste contraddizioni che possono sorgere dalla stessa forma delle dichiarazioni e ogni giudizio sulla loro gravità intrinseca, io mi domando: se il dubbio che la parola avesse ecceduto il pensiero sia stato consacrato dai fatti?

E rispondo subito: no, mi sono ingannato! Il pensiero era, più o meno esattamente, riflesso dalla parola. I fatti che mi hanno mosso all'interpellanza lo dimostrano.

Questi fatti ormai sono noti, e, volendo io essere brevissimo, non intratterrò la Camera sui loro particolari.

Una commemorazione che da molti anni si fa costantemente in Milano senza che mai si sia verificato alcun disordine, la commemorazione dei martiri del 6 febbraio, indetta già da otto giorni, venne vietata.

La consociazione delle associazioni promotrici della cerimonia, per consiglio di chi la presiede (e, se volete saperlo, di chi vi parla) non ha creduto di opporre qualsiasi resistenza al divieto che le autorità fecero a nome del Governo centrale; si limitarono ad una protesta che fu ricevuta da un ispettore o delegato di P. S.

Una sola associazione, non avvertita in tempo, uscita per porre una corona sulla lapide di Antonio Scesa (*tanto nomini nullum par elogium!*) si vide la bandiera benchè tricolore asportata e l'ebbe restituita soltanto il giorno dopo ma sconciamente strappata e stracciata. Ma quello che maggiormente importa di notare, senza più oltre dilungarmi sui fatti, è questo: che la cerimonia, come già ho detto prima, da molti anni si ripete in Milano, che al pari di quelle per la commemorazione della morte di Garibaldi e delle Cinque Giornate è diretta e regolata per le norme di sua celebrazione, da una consociazione la quale è composta dei reduci delle patrie battaglie, dei veterani del 1848-49, dei superstiti di Mentana e dei Mille e del Consolato operaio, consociazione presieduta da uomini che hanno fatte le più insigni prove nei momenti del risorgimento nazionale.

Basterà ricordare che sono fra essi Giuseppe Missori e Giacinto Bruzzesi. Importa notare, altresì, che il giorno della manifestazione e tutti i particolari che la concernono sono notificati, sebbene la legge attualmente non lo prescriva, alle autorità; che un manifesto la significa alla

cittadinanza almeno otto giorni prima della celebrazione e che tale manifesto, per togliere ogni ragione di contestazione, è comunicato precedentemente e sottoposto al visto delle autorità.

Convieni infine avvertire che la manifestazione vietata nel giorno dieci di questo mese era stata, con tutte le norme testè accennate, annunciata al pubblico fino dal giorno tre.

Siffatte avvertenze hanno la loro importanza per la questione di diritto.

Ed ora eccomi alla parte più importante dell'interpellanza che si riassume in queste due domande.

Il divieto del Governo può essere giustificato dal punto di vista della legge?

Il divieto stesso può essere giustificato dal punto di vista della ragione politica?

La prima domanda si riferisce ad un esame per quanto breve delle disposizioni di legge, la seconda si riferisce anche all'esame dei criteri discrezionali che riguardano la tutela dell'ordine pubblico.

Rispondo alla prima domanda che il divieto fu illegale. Che cosa dispone la legge in materia di riunioni, e di adunanze pubbliche?

L'articolo 32 dello Statuto regola questa materia in due distinti capoversi, e mi affretto a dirlo le adunanze pubbliche cadono sotto la sanzione del secondo capoverso; il primo capoverso riguardando le riunioni pacifiche senza armi nelle quali possono fino ad un certo punto comprendersi i Comizi; il secondo riguardando invece le adunanze pubbliche soggette interamente alle leggi di polizia e cioè, mi affretto a dirlo, alla legge di pubblica sicurezza vigente.

E credo non inutile questa avvertenza per quello che dirò di poi.

Ora la legge di pubblica sicurezza vigente nei suoi articoli 26 e 27 disciplina la materia nel modo seguente:

“ Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli uffiziali di pubblica sicurezza.

“ A tale invito, le persone assembrate saranno tenute di separarsi. ”

Adunque la legge nelle sue letterali disposizioni e nel suo spirito, dichiara le adunanze e gli assembramenti leciti; e provvede al loro scioglimento nell'interesse dell'ordine pubblico.

Io consento, e sarebbe ridicolo il negarlo, che di fronte alla legge attuale, il diritto d'adunanza pubblica illimitato non esiste. Devo aggiungere,

che di fronte alla legge testè approvata e che sarà attuata col nuovo Codice penale, il diritto sarà ancora più limitato; perchè quest'ultima legge; in armonia colle disposizioni del Codice penale nuovo, ha stabilito che degli assembramenti pubblici sia dato, in precedenza, avviso alle autorità, e che la loro riunione contro il divieto dell'autorità stessa importa pene ai promotori.

Così volle la Camera, e la sanzione dovrà essere da tutti osservata perchè *semper et super omnes et ubique lex*.

Ma la legge vigente se non consente, lo ripeto, diritto di riunione illimitato, perchè dà all'autorità il diritto di scioglimento nell'interesse dell'ordine, consente in modo assoluto il diritto dell'adunamento. In altri termini divieto preventivo per le pubbliche riunioni non è dalla legge attuale sancito.

Potrà forse darsi, ma di caso in caso e per ogni singola riunione, con la nuova legge, nè io credo che l'onorevole Crispi abbia voluto anticiparne per la commemorazione di Milano l'applicazione.

Nè varrebbe il dire che il divieto dato a Milano ebbe il suo fondamento in quell'interesse dell'ordine pubblico, il di cui apprezzamento è soggettivo, e dal quale sorge pel Governo il diritto di scioglimento delle adunanze.

Imperciochè, anzitutto, tale diritto di scioglimento, per ragione d'ordine pubblico, sussegue naturalmente quello di riunione, e d'altra parte non potrebbe mai essere esercitato, se non quando le adunanze da sciogliersi abbiano già in sè stesse un'indicazione di colleganza con una perturbazione generale di ordine pubblico a cui il Governo debba porre riparo. Ora è ciò possibile ammettere *a priori*, anche in linea meramente astratta, riguardo all'adunanza di Milano? Assolutamente no. E in concreto era possibile? Nemmeno, perchè il Governo conosceva da tempo i nomi dei promotori, l'intento della riunione, il giorno, il luogo e tutte le norme che la riguardavano, epperò se da un lato era sicurissimo che la manifestazione indetta in Milano pel dì 10 febbraio, non poteva avere alcun rapporto coi torbidi di Roma, d'altro lato era in grado di adottare in tempo utile tutti i provvedimenti necessari a tutelare l'ordine pubblico e il suo diritto di scioglimento quando quello fosse turbato.

Ed allora io credo di non avere più bisogno di altre parole per dimostrare che vi è stata assoluta illegalità.

Alla stregua di ciò che si è fatto in Milano il diritto di adunanza pubblica sarebbe assoluta-

mente proscritto, tutto dipenderebbe dalla volontà di un ministro; la legge sarebbe lettera morta. Potrebbe ciò convenire a qualsiasi partito di questa Camera?

Io credo che no, in ogni modo a noi non conviene.

Rimane il secondo quesito: se cioè il divieto della cerimonia di Milano e in genere il divieto delle pubbliche riunioni possa giustificarsi con la ragione politica.

Ed io ammetto che se ne possa discutere.

Più d'una volta si è sostenuto in questa Camera, e pochi anni or sono dall'onorevole Depretis, che il fondamento di siffatta facoltà d'indole politica e discrezionale si trovi nell'articolo 9 della legge di P. S. che impone alla polizia di prevenire i reati e negli articoli 468-471 del Codice penale che puniscono le provocazioni a commettere reati e l'eccitamento al disprezzo verso le istituzioni, onde la conseguenza che potendo le adunanze pubbliche prestarsi a tali provocazioni, nell'intento di prevenire queste si possano impedire quelle.

Ma per questa via il diritto di riunione pubblica diventa un mito. Il ragionamento testè accennato confonde, infatti, due cose sostanzialmente diverse, e cioè il diritto di sciogliere le riunioni pubbliche quando in esse si verificano cause perturbatrici dell'ordine pubblico e il diritto di considerare se una determinata adunanza, anzichè l'esplicazione del diritto di riunione, sia per sè stessa, ossia per il modo col quale avviene e per gli scopi che si propone un fatto delittuoso.

Nel primo caso il diritto di prevenire si traduce in quello di intervenire nelle riunioni, di sorvegliarle e di scioglierle se diventano contrarie all'ordine pubblico.

Nel secondo caso, non si tratta più di diritto di riunione, ma di reato di adunata delittuosa, e il diritto di prevenire si traduce in quello d'impedire, ordinario per tutti i reati.

E se così è, anche sotto tale aspetto della questione, ciò che si è fatto a Milano, e che, del resto, si è verificato in altre città, a Bologna, e Lugo ed a Ferrara, è, a parer mio, assolutamente ingiustificabile.

Ma a siffatte considerazioni, aggiungo che il fatto, argomento della mia interpellanza, è reso più grave dall'offesa che ne venne al senso morale della mia città.

Ivi tutte le classi della cittadinanza, senza distinzione di partito, si sono ribellate al pensiero, scatenate dal divieto, che si fosse dal Governo po-

tuto immaginare una qualsiasi colleganza fra la cerimonia patriottica che si voleva celebrare e i fatti, che hanno contristato la città di Roma e pei quali il ministro poteva credersi obbligato di prendere speciali misure nel luogo.

Il senso morale della mia città è stato altresì offeso dal vedere che mentre a Milano si avvolgono nel sospetto i più intemerati patrioti, e si ritengono pericolosi all'ordine pubblico dello Stato quei ricordi del più puro patriottismo, che in questi momenti in cui si cerca di tutto rivolgere alle materialità della vita, sarebbe tanto utile di rievocare, a Roma stessa nei giorni 9 o 10, e così in altre città, sono state permesse adunanze per commemorare altri avvenimenti di carattere identico.

Perchè, infatti, il diverso trattamento? Perchè ciò che si permette in Roma stessa nel dì successivo ai fatti deplorati, dev'essere a Milano vietato?

E dopo questo, onorevoli colleghi, io concludo. I fatti di Roma non giustificano l'adozione di una misura così generale in contrasto con la legge e col diritto imprescrittibile dei cittadini. Ogni ragione di opportunità ed anche di costituzionalità mancava nei provvedimenti presi a Milano.

Ora io domando all'onorevole Crispi, se a ragioni meglio conosciute, egli non riconosca fondate le mie censure. Se egli ammetta almeno di essere stato nei rapporti dei fatti di Milano travolto da inesatte informazioni.

Gli domando ancora (e questo è il più importante) se egli intende di persistere sia riguardo alle parole, sia riguardo ai concetti nelle dichiarazioni da lui fatte nella tornata del 9 corrente, e di mantenere fermo il divieto generale di ogni pubblica riunione.

La sua risposta più che per me, sarà un criterio per la condotta di tutti i miei amici. (*Approvazioni a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il mio amico, il deputato Marcora, mi ha chiamato innanzitutto a rispondere sopra una questione di diritto; ed io sento il dovere di esaminarla ed esprimere sulla medesima il mio avviso.

L'articolo 32 dello Statuto, ch'egli ha ricordato, riconosce la libertà delle adunanze; ma nello stesso articolo, al paragrafo 2º, è detto che questa massima non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali

rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

La legge di pubblica sicurezza, attualmente in vigore, cioè quella del 20 marzo 1865, (e sottolineo questa data, imperocchè l'onorevole Marcora potè forse dubitare che io credessi fosse già entrata in vigore la legge da voi l'anno scorso votata), disciplina questo diritto dell'autorità agli articoli 26, 27, 28 e 29, nei quali si prescrive che l'autorità, per ragioni di ordine pubblico, può sciogliere le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quando le può sciogliere? Quando essa ha ragione di credere, che l'ordine pubblico possa essere turbato.

Chi è il giudice delle condizioni dell'ordine pubblico?

Il Governo, che ha il dovere di tutelare questo ordine pubblico. Non vi è alcun limite nelle leggi nostre. È rimesso al prudente arbitrio del Governo di vedere se in un dato giorno, in una data città, il permettere una pubblica adunanza possa essere causa di disordine.

Ciò posto, è a discutere piuttosto se il giudizio del Governo sia stato esatto o no nel vietare a Milano ed in altre città che riunioni si tenessero la domenica 10 corrente.

Nella tornata del 9, ed è bene ripeterlo, perchè il deputato Marcora parve non avere sotto gli occhi le parole da me pronunziate, io dissi così nel mio primo discorso: "Ho ordinato che finchè l'ordine pubblico e la tranquillità non siano completamente assicurate, non si permettano pubbliche riunioni." E siccome questa mia dichiarazione scosse un po' alcuni deputati, e anche non fu giudicata in buon senso da coloro che, essendo conservatori, avrebbero dovuto esser lieti della massima da me pronunziata...

Toscanelli. No! no!

Una voce. Ci sono le leggi!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno... nel secondo discorso ripetei così: "Andiamo ad un altro argomento, che ha suscitato qualche reclamo a destra e a sinistra. Io dissi, ricordatelo, che finchè l'ordine pubblico non sarà raggiunto, finchè i disordini non siano cessati, non permetterò comizi."

Conveniva che io proibissi in altre città cotești comizi?

Signori, tanto nell'ordine morale, quanto nell'ordine fisico, vi son tempi, in cui si notano certe epidemie, certi contagii: una specie di corrente magnetica, la quale porta alla imitazione di certe azioni produttrici di certe conseguenze,

che il Governo è in obbligo di impedire. Ciò è vero in tutte le cose, o signori.

La storia giudiziaria vi insegna come certi reati, in certe epoche, si ripetano; come i suicidi, in certi anni, diventino frequenti.

Che cosa c'è, o signori, nell'aria e nella società? Sapreste voi rendervene conto? Comunque, il fatto esiste, ed è accertato.

Il 10 di questo mese pubblici comizi erano stati indetti in varie città, e anche in varii piccoli comuni; e tutti, chi più chi meno, avevano un motto d'ordine; e tutti erano spinti dai medesimi individui, dalle medesime Società, che vogliono profittare dello stato attuale delle cose per creare difficoltà al Governo, per turbare l'ordine pubblico, per provare al di là delle Alpi che in Italia si sta peggio di quello che si stava prima. (*Rumori in vario senso*).

In alcune parti si questiona tra operai e padroni sul prezzo del lavoro, in altre si promuovono scioperi e si costringono gli operai ad abbandonare il lavoro. A Milano, il deputato Marcora lo ricorderà, vi è la questione tra i muratori e i costruttori, la quale ancora non è decisa.

Poteva il Governo avere fidanza cieca in una tranquillità che da tutti i lati pareva dover essere compromessa?

Non era suo dovere, servendosi di quell'articolo dello Statuto del quale ho parlato, e delle leggi di polizia alle quali ho accennato, che lasciano il Governo giudice delle condizioni dell'ordine pubblico, impedire che quest'ordine pubblico fosse turbato?

Questa è la questione, e questa sola dovreste risolvere.

Fu fatto un telegramma il 9 corrente al prefetto di Milano. Il consigliere delegato, che nella sua assenza lo sostituiva, chiamò quasi tutti i capi delle associazioni e li consigliò a non riunirsi all'indomani per la commemorazione del 6 febbraio 1853.

E qui permettetemi una parentesi.

L'onorevole Marcora lo sa, non son io che temo il ricordo di certe sante memorie. Egli ricorderà che non mi sono opposto giammai a queste commemorazioni. E dirò in appresso come anche la commemorazione fu fatta, nonostante che io avessi disposto che non si tenessero riunioni.

Dunque il consigliere delegato, che sostituiva il prefetto, chiamò i capi di tutte le associazioni, e risulta dalla relazione che ho sott'occhi, che anch'essi confessarono che l'ordine pubblico poteva essere turbato, e aiutarono a far sì che l'indomani si evitasse la temuta dimostrazione.

Ho qui la nota di cinque o sei di queste associazioni.

Marcora. Lo sapevano.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Tanto meglio se lo sapevano.

Nonostante ciò, all'una pomeridiana, si raccolsero in piazza del Duomo non pochi socialisti ed anarchici i quali gridavano. *Viva l'89, Viva la rivoluzione sociale! (Rumori).*

I funzionari di polizia accorsero, li consigliarono a sciogliersi, essi si sciolsero, e poi andarono a riunirsi in piazza San Sepolcro. Colà vi erano tre sole Società, quella dei falegnami, quella della fratellanza Giuseppe Garibaldi, ed il Fascio radicale Carlo Cattaneo.

Furono fatti gli squilli, furono fatte le solite intimazioni; si sciolsero ed andarono poi a riunirsi in via Torino. Là dovette intervenire la truppa; vi fu colluttazione, e una guardia venne ferita con un colpo di sasso, poichè ora i sassi sono l'arme favorita di certi operai; si fecero anche qui gli squilli e le intimazioni, e la riunione si sciolse. Ciò non tolse che molti patrioti si siano poi portati al cimitero monumentale per deporre corone sulla tomba dei martiri del 6 febbraio, e che altri andassero in piazza Rosa a deporre corone sulla lapide di Antonio Sciesa.

Una voce. Chi è? (*Rumori*).

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* (*Con forza*). Chi è? Amici miei, è doloroso il ricordarlo ed è glorioso anche.

Antonio Sciesa è uno dei martiri della libertà italiana. Antonio Sciesa morì coraggiosamente senza rivelare i suoi complici.

Voci. Imparate la storia.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* E quando, portandolo ad essere fucilato, gli fu detto che, rivelando i complici avrebbe avuto salva la vita, rispose arditamente: "Andiamo avanti", e andò a morire da eroe. (*Bene!*)

Parmi, o signori, avere risposto sì alla questione di diritto che a quella di fatto. Ma, perchè non ci siano equivoci, tengo a dire che nessuno più di me è fautore della libertà di riunione; io la voglio, la tutelo, la guarentisco, ma in certi momenti permettetemi che anche io possa (non violando la legge, come non credo averla violata) valendomi di quella facoltà che la legge mi dà, vietare certe adunanze politiche, ritenendo che questo serva a conservare la libertà e l'unità della patria.

L'amico mio, l'onorevole Marcora, disse che una bandiera fu strappata e lacerata; io temo che egli sia stato male informato.

Maffi. No, è vero.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ma io ho qui la relazione del prefetto e del colonnello dei carabinieri.

Nella lotta...

Maffi. Non ci fu lotta.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dio mio! Ci fu una lotta quando fu tolta la bandiera, ed io non posso dire che ciò che mi risulta dalle relazioni avute.

Nella lotta per prendere la bandiera, pare che l'emblema che era in cima all'asta, sia andato perduto, non si sa come, e quando andarono a richiederla, poichè la bandiera fu presa momentaneamente, ma con animo di restituirla, si riconobbe che nessuna colpa c'era da parte della forza pubblica.

Comunque sia, i fatti sono come ve li ho narrati. La ragioni per le quali proibii le riunioni ve le ho dette. Avrei altre cose a narrarvi, avvenute in altri paesi, per provarvi che l'intenzione era tutt'altra che quella di fare una riunione pacifica.

I miei principî sul diritto di riunione ve li ho esplicitati; spero che l'interpellante se ne dichiarerà soddisfatto. Ad ogni modo, potremo aggiungere la sua mozione, se la presenterà ove non sia soddisfatto, alle altre, e non mancherò di discuterla e di rispondervi, come è mio dovere.

Presidente. L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare, per dire se sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro dell'interno.

Marcora. Pochissime parole; e non tornerò sulla disamina dei fatti, perchè sarebbe cosa superflua.

L'onorevole ministro crede che io abbia avuto, su taluni punti, inesatte informazioni: io avrei invece motivo di ritenere che ciò sia accaduto a lui per tutto il complesso dei fatti; e, in particolar modo, posso dirmi certo che non è esatta affatto la pretesa adesione data dalle associazioni promotrici al divieto della commemorazione, in quanto che è pubblica la loro protesta; protesta che fu da esse consegnata, uscendo dalle loro sedi, agli ispettori e ai delegati che la ricevettero.

Mi soffermo invece brevemente sulla parte sostanziale della questione.

Io credo di essere stato esattissimo nel riferire non solo le disposizioni dello Statuto, che sono quelle che sono, ma altresì quelle delle leggi vigenti, che danno le norme per la applicazione di quanto è nello Statuto prescritto. Credo di essere stato esatto non solo nella lettera, ma anche nel ricordare le interpretazioni che a quelle norme debbono darsi.

Dissi che, a termini del secondo comma dell'articolo 32 dello Statuto e dell'articolo 26 e seguenti della legge di sicurezza pubblica vigente, il diritto di riunione pubblica è garantito; e che il Governo non può intervenire se non a riunione fatta per ordinarne lo scioglimento in caso di perturbazione d'ordine pubblico.

Ho aggiunto che lo scioglimento potrebbe essere previsto dal Governo, e che quindi esso potrebbe preparare tutto quanto a tale effetto conduca, quando le norme, i manifesti, i precedenti e gli atteggiamenti della riunione si presentino, per sè stessi, come tali, da dover legittimare, dal punto di vista dell'ordine pubblico il provvedimento; ma dissi che appunto perciò nessuna disposizione di legge permette il divieto preventivo delle pubbliche adunanze.

L'onorevole Crispi crede, e voi l'avete udito, che il diritto di sciogliere adunanze pubbliche, possa tradursi in quello di non permetterle preventivamente.

In questo, è evidente, non può essere che profondo il dissenso fra me e lui, ed è chiaro che non mi sarebbe possibile di approvarne l'indirizzo, pur essendo del resto con lui d'accordo su altre questioni relative agli ordinamenti dello Stato e del Governo.

L'onorevole Crispi ha voluto altresì giustificare il suo divieto affermando, a riguardo anche della mia Milano, l'esistenza di una epidemia, di un contagio, e ha persino accennato alla possibilità che le stesse associazioni patriottiche mirino coi loro atteggiamenti a far nascere l'idea che in Italia si sta peggio che altrove.

Ora io non so come mai possa immaginarsi l'esercizio di simili diletteamenti, dal momento che lo stato in cui l'Italia si trova e vive per ragioni complesse non ha bisogno certamente di alcuna illustrazione: si impone da sè.

D'altronde se io ammetto che qualche fenomeno morboso possa richiedere l'attenzione del Governo e le cure sue, non comprendo come da un fenomeno, da un'efflorescenza da un'accenno ad una malattia qualsiasi si possa senz'altro trarre la certezza dell'esistenza di una malattia generale ed epidemica.

Io credo anzi che finora l'Italia, e particolarmente poi la mia città di Milano, sia finora sana anzi sanissima.

Le risposte adunque dell'onorevole Crispi, non mi hanno soddisfatto. In quanto al presentare una particolare mozione, non ne vedo l'utilità pratica, dal momento che domani la Camera sarà chia-

mata a discuterne un'altra la quale provocherà un voto sull'indirizzo politico del Governo.

Presidente. Così è esaurita la interpellanza dell'onorevole Marcora.

L'ordine del giorno reca: Svolgimento della interrogazione dei deputati Papa e Poli circa il ritardo dei lavori di ricensimento nella provincia di Brescia.

La interrogazione è così concepita:

« I sottoscritti desiderano interrogare l'onorevole ministro delle finanze sulle cause per le quali si ritardano i lavori di ricensimento nella provincia di Brescia.

Onorevole Papa, ha facoltà di svolgere la sua interrogazione. (*Molti onorevoli deputati occupano l'emiciclo conversando*) Onorevoli deputati, si rechino ai loro posti e cessino dal fare conversazione!

Papa. Non è mia intenzione di muovere censura all'attuale ministro delle finanze nè all'antecessore di lui, affermando, che alle speranze concepite dai proprietari e dagli agricoltori di molte contrade del regno, dopo la pubblicazione della legge sul riordinamento della imposta fondiaria, purtroppo non corrisposero i fatti. E di vero, o signori, mentre l'articolo 47 della legge 1º marzo 1886 stabilisce, che entro due anni, al più tardi, dalla sua pubblicazione, si dovevano incominciare i lavori per la formazione del catasto in tutte le parti dello Stato, ora volge il terzo anno da che la legge fu promulgata, e per molti luoghi quei lavori sono ancora una speranza molto lontana. Ma v'ha di più: per ciò che riflette il censimento accelerato, al quale soprattutto tenevano le provincie che avevano reclamata la perequazione dell'imposta fondiaria, per ciò che riguarda, ripeto, il censimento accelerato, i lagni e le doglianze sono ancora più forti e più giustificate.

L'articolo 47, al primo comma, che fu introdotto nella legge, mi piace di ricordarlo, dietro proposta del mio amico l'onorevole Gerardi, stabiliva, che i sette anni, entro i quali deve compiersi il censimento accelerato, debbano decorrere dal giorno in cui i Consigli provinciali ne hanno fatto richiesta al Governo, obbligandosi di pagare la metà della spesa.

Su questa disposizione così chiara e precisa si volle sofisticare, si cercò di dare alla medesima una interpretazione molto restrittiva; e dopo avere provocato i pareri del Consiglio di Stato, si introdussero nel regolamento alcuni articoli in virtù dei quali, i sette anni devono decorrere,

non più dal giorno in cui il Consiglio provinciale ha fatto la domanda per il censimento accelerato e si è obbligato in genere a pagare la metà della spesa, ma solo dal giorno in cui il Consiglio stesso deliberò lo stanziamento della somma occorrente e provvide ai mezzi e ai modi di pagamento della medesima. Ora è chiaro, che i Consigli provinciali non hanno modo di conoscere l'ammontare preciso della spesa necessaria per il censimento; è questa una notizia che soltanto il Governo, e per esso la Giunta superiore del catasto, può e deve fornire alle provincie; in conseguenza, non potendo queste deliberare se non dopo conosciuta la spesa, e l'importo di essa non potendo essere indicato che dalla Giunta superiore del catasto, è evidente che sta nell'arbitrio di quest'ultima, anzichè nella volontà dei Consigli provinciali, come la legge avrebbe voluto, stabilire la decorrenza dei sette anni.

Ma di ciò è ormai è superfluo parlare; la cosa è fatta, ci vuol pazienza.

Se accennai a questa circostanza, fu soltanto per far conoscere all'onorevole ministro una delle molte cause, che giustificano i lagni che da molte parti si elevano contro le operazioni della Giunta superiore dal censimento, la quale sembra che voglia seguire le orme poco gloriose della vecchia Giunta del censimento di Lombardia, della lentezza e pedanteria della quale, non ebbero certo a lodarsi i poveri contribuenti delle provincie lombarde.

Ma venendo a ciò che più direttamente riguarda il soggetto della mia interrogazione, devo premettere, che fra le provincie del regno, una di quelle che maggiormente soffrirono e soffrono per la sperequazione dell'imposta, è senza dubbio la provincia di Brescia; non solo a motivo delle disuguaglianze che intercedono fra essa e le altre parti dello Stato, ma più ancora per le enormi sperequazioni che si verificano nel territorio della provincia medesima.

Già altre volte l'onorevole mio amico Gerardi, con la sua parola eloquente, ha rilevato in questa Camera i molti e gravi errori che si riscontrano nel catasto della provincia di Brescia, spiegandone le cause e i deplorabili effetti. Per darvi una idea dei quali, basterà dire che nella parte montana della provincia, e talvolta anche nella regione delle colline, si trovano proprietari che non ricavano dai loro terreni quel tanto che basti per soddisfare le imposte; e non dico tutte le imposte, ma soltanto il tributo erariale; non parliamo poi della sovrimposta provinciale e comunale. Sicchè non di rado avviene lo strano fatto,

di proprietari che alienano gratuitamente i loro fondi a dei nullatenenti per isfuggire al carico dell'imposta; al quale scopo si sobbarcano alle spese dell'atto, pagano la tassa di registro, facendo per di più un regalo all'acquirente che li solleva dal peso di una proprietà così poco inviata.

Gli è perciò che appena pubblicata la legge 1° marzo 1886, la provincia di Brescia fu, se non la prima, certo fra le prime, credo sia stata la terza o la quarta, a domandare in base all'articolo 47, l'acceleramento delle operazioni di catasto. La deliberazione del Consiglio provinciale fu presa quasi tre anni sono, e precisamente nel mese di marzo 1886; con essa la provincia si obbligava a pagare la metà della spesa. Se non che, in causa di quella interpretazione restrittiva data all'articolo 47, di cui ho parlato, quella deliberazione rimase senza effetto. In appresso la Deputazione provinciale non mancò di rivolgere alla Giunta superiore del catasto replicate istanze, perchè indicasse l'ammontare della somma necessaria pel ricensimento della provincia, e fu soltanto dopo lunghi indugi che la Giunta fece sapere, come la spesa ammontava a lire 2,160,000. Il Consiglio provinciale di Brescia si affrettò a deliberare e stanziare in bilancio la sua quota; contrasse a tale uopo anche un prestito di lire 1,080,000; ma volge ormai un anno da che si fece questa seconda deliberazione, senza che si sia potuto ottenere verun risultato. Nè mancarono preghiere e sollecitazioni; la Prefettura e la solerte Deputazione provinciale di Brescia raddoppiarono le istanze, ma non ebbero che vaghe e inconcludenti risposte. Ben presto cominciarono i lagni dei proprietari e degli agricoltori; lagni i quali crebbero e divennero giusta indignazione, allorchè si seppe, che i lavori di acceleramento erano cominciati in altre provincie che, o li avevano chiesti dopo, o che non avevano adempiuto a tutte le pratiche e le condizioni volute dai regolamenti, come si era fatto a Brescia. Finora alle doglianze che ci pervenivano dai nostri paesi, noi rispondemmo sempre, esortando alla calma e a confidare nella giustizia del Governo; finora, noi abbiamo taciuto, abbiamo pazientato. Ma le cose sono ormai giunte a tal punto che siamo in obbligo di protestare; perchè, ora che al ritardo si aggiunge la più aperta ingiustizia, noi mancheremmo al debito nostro se non venissimo qui a reclamare dal Ministero la osservanza della legge, la difesa dei nostri diritti, la tutela dei più sacri interessi ingiustamente conculcati.

Io, lo ripeto, non muovo accuse nè all'attuale ministro delle finanze nè al suo predecessore.

So bene che la colpa non risale fino ad essi.

Ed ora, per non tediarvi, tralascierò di esporre alla Camera gli argomenti che dimostrano quanto sieno giusti i nostri lamenti e mi limiterò a poche osservazioni. Mi limiterò a valermi di quei soli argomenti che mi sono forniti dalla stessa Giunta superiore del catasto, nella la sua relazione pubblicata in questi giorni; *ex ore tuo te iudico*.

Ebbene, a pagina 50 di questa relazione, sono indicate le provincie che chiesero l'acceleramento delle operazioni di catasto a termine dell'articolo 47 della legge. Queste provincie sono 18; e, noti l'onorevole ministro, che non a caso si scrissero i nomi delle provincie per ordine alfabetico; perchè se invece fossero stati posti in ordine di data della rispettive domande, apparirebbero più chiare e stridenti certe preterizioni, più evidente l'ingiustizia usata alla provincia di Brescia e a qualche altra.

Delle 18 provincie, afferma la relazione della Giunta, 8 non sono ancora in regola con le loro domande, non hanno cioè adempiuto a tutte le condizioni prescritte dal regolamento, per rendere le domande stesse definitive ed efficaci; dieci soltanto si trovano in perfetta regola, e in esse è compresa anche Brescia. Ciò posto, si dovrebbe per logica illazione dedurre che i lavori di censimento fossero stati cominciati in queste dieci provincie. Niente affatto; la Giunta dice al contrario, essere stati intrapresi i lavori non in dieci, ma in tredici provincie, parecchie delle quali non sono in regola colle domande, ma non in quella di Brescia, sebbene essa abbia adempiuto, forse prima di tutte, alle prescritte formalità. Così, ad esempio, le provincie di Forlì, di Pavia, di Parma, di Ancona, di Piacenza non hanno per anco regolato le loro domande, eppure in esse le operazioni sono cominciate. Così afferma la relazione della Giunta. Ora non abbiamo forse noi tutte le ragioni di dolerci per la esclusione di Brescia?

Ma forse si potrà da taluno osservare, che le operazioni di censimento si devono intraprendere contemporaneamente in tutti i compartimenti catastali, e che però nel compartimento lombardo-veneto non potendosi cominciare se non in due sole provincie furono scelte Milano e Verona, una per regione.

Nulla trovo a ridire per la provincia di Verona, ma ciò che ci da meraviglia e che non riusciamo a comprendere, è che per la Lombardia sia proprio stata prescelta la provincia di Milano.

Se c'era una provincia, da lasciare ultima, era

appunto questa. Innanzi tutto la provincia di Milano non fu tra le prime a chiedere l'acceleramento; del resto ognuno sa che in quella provincia, sono terminate da poco le operazioni di nuovo censo, onde è a presumere che le differenze e gli errori saranno minori che nelle altre; di più, trattandosi di territorio tutto pianeggiante e dove non avvennero notevoli mutazioni nei metodi di coltura, si può ritenere che anche per ciò che riguarda il valore e il reddito de' terreni, poche variazioni vi siano da fare.

A Brescia invece, come del resto può dirsi anche di altre provincie, il censo fu compiuto da circa 40 anni, e separatamente nelle regioni montane e della collina, si riscontrano quei gravi errori e quelle sperequazioni enormi, che ho accennate di sopra, e che furono con tanta precisione ed evidenza rilevate nella inchiesta agraria.

Ora, o signori, io non mi dolgo del beneficio concesso ad altre provincie, deploro solamente la ingiustizia usata a quella di Brescia. Non mi lamenterò che si sieno fatti ad altri dei favori, ma ho ragione di dolermi, che a noi sia stato negato quello, che per disposizioni tassative di legge ci spettava e che avevamo il diritto di reclamare.

Questa disparità di trattamento, non giustificata, che ci offende, e noi vogliamo che si ponga rimedio.

Sento qualcuno vicino a me affermare, che la Giunta superiore del catasto è autonoma, e che il ministro non può far nulla. Ciò io non lo credo nè posso credere; la Giunta dipende dal ministro delle finanze, al pari di tutti gli altri servizi. Del resto, comunque sia la cosa, davanti alla giustizia, non c'è autonomia che tenga, perchè l'autonomia non implica l'arbitrio.

Ad ogni modo, qui si tratta dell'esecuzione di una legge, e di questo è responsabile dinnanzi a noi e al paese, il Governo e particolarmente il ministro delle finanze; è perciò che io mi rivolgo a lui perchè provveda a che non si facciano disparità di trattamento, perchè richiami la Giunta superiore del catasto alla osservanza della legge. Onorevole signor ministro, io devo ripeterlo, le doglianze dei proprietari e degli agricoltori bresciani sono vive, insistenti, e desse meritano riguardo tanto maggiore, perchè oltre ad essere ragionevoli, giungono a noi in questi momenti dolorosi nei quali, venite a chiederci di aggravare la mano sopra i proprietari e di ristabilire a loro carico parte di quei tributi, dei quali appunto in forza della legge di perequazione erano stati sollevati.

Qui porrò termine alle mie brevi parole, e confidando nella energia e nella saviezza del Mini-

stro delle finanze, rivolgo a lui le seguenti precise domande:

1° A quali criteri si è informata la Giunta superiore del catasto nello scegliere le provincie nelle quali si dovevano accelerare i lavori di ricensimento?

2° Quali sono le cause per le quali non si cominciarono questi lavori nella provincia di Brescia, che fu tra le prime a chiederli e che adempì con sollecitudine tutte le pratiche all'uopo richieste dal regolamento?

3° Per quale motivo i lavori di acceleramento si intrapresero in alcune provincie che, a quanto afferma la Giunta superiore nella sua relazione, non hanno ancor regolato e completato le loro domande?

4° Può l'onorevole ministro assicurarci che almeno nella entrante primavera si cominceranno anche nella provincia di Brescia i lavori di ricensimento?

5° Può l'onorevole ministro assicurare che questi lavori saranno compiuti nel termine dei 7 anni stabiliti dalla legge?

Dall'onorevole ministro delle finanze mi aspetto una soddisfacente risposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Gimaldi, ministro delle finanze. Prima di rispondere all'interrogazione svolta dall'onorevole collega Papa, mi dichiaro grato a lui, per avere eliminata la responsabilità tanto del mio predecessore che mia. E veramente io non sento di averne alcuna, poichè non è che da pochi giorni soltanto che ho assunto il Ministero delle finanze.

Ha poi egli detto che la Giunta superiore del catasto deve considerarsi come un ente autonomo. Io più volte ho avuto occasione di dichiarare da questi banchi, che di fronte al Parlamento non vi è che il ministro responsabile; ed io mi dichiaro responsabile dal giorno che ho assunto il portafoglio delle finanze, sia per quanto riguarda la provincia di Brescia, che ha formato oggetto speciale dell'interrogazione dell'onorevole Papa, sia per quanto riguarda in genere l'esecuzione della legge 1° marzo 1886.

Sono io il responsabile e tutti i deputati hanno diritto di chiedere conto a me per le violazioni o ritardi che vi potessero essere nell'esecuzione di una legge di tanta importanza.

L'onorevole Papa ricordava l'articolo 47 della legge 1° marzo 1886 ed il regolamento che fece seguito ad essa. Nell'articolo 47 è affermato il diritto nelle provincie che reclamano l'accelera-

mento delle operazioni catastali, di godere del diritto di un estimo provvisorio, che nell'articolo stesso è determinato. Però il beneficio per queste provincie è subordinato alla condizione che anticipino la metà della spesa. Questa disposizione di legge fu poi ampliata e sviluppata nel regolamento; e questa disposizione di legge specialmente formò oggetto di discussione fra il Ministero delle finanze ed il Consiglio di Stato.

Si disse: se la legge subordina il beneficio di queste provincie che domandano l'acceleramento, all'obbligo di anticipare metà della spesa, bisogna che le provincie non solo domandino il beneficio, non solo stanzino la somma opportuna, ma dimostrino di poterla pagare. E nel regolamento furono determinati i casi speciali e precisi dai quali deve risultare l'impegno reale ed effettivo di queste provincie per la metà della spesa messa a loro carico dalla legge. Questa è la chiave di volta che spiega la posizione della provincia di Brescia; perchè è vero quello che ha affermato l'onorevole Papa, che il Consiglio provinciale fu sollecito a domandare l'acceleramento dei lavori, ma la deliberazione, con la quale fu fornita la prova, prescritta dal regolamento, non è che del 2 ottobre 1888: (*Interruzione dell'onorevole Papa*) almeno è questa la data, che è apparsa dagli atti; perchè la provincia, con nota 2 ottobre 1888, che pervenne alla Giunta superiore del catasto il 7 dello stesso mese, fornì la prova, prescritta dal regolamento, di avere stipulato il contratto di mutuo per far fronte alla anticipazione della metà della spesa occorrente per i lavori medesimi.

Io non faccio apprezzamenti, ma dico il fatto come è avvenuto. La deliberazione in massima di partecipare al beneficio della legge è anteriore: la deliberazione è antica, come ha detto benissimo l'onorevole Papa, ma fu soltanto il 2 ottobre 1888 che essa fu tradotta in un impegno reale e preciso.

Ad ogni modo, io convengo con l'onorevole Papa che, massime nelle condizioni attuali, per il Governo il quale propone il ripristino di un decimo della fondiaria, sia un debito, oggi più che mai sacro, quello di accelerare l'esecuzione di quella legge, e di accelerarla, più specialmente, per quelle provincie che si sottopongono all'onere di anticipare metà della spesa.

E di questo intendimento del Governo ha il Parlamento la prova; poichè, nel bilancio 1889-90, che dovrà, fra qualche tempo, venire in discussione alla Camera, si trova elevata la somma ne-

cessaria all'esecuzione di questa legge, a oltre sei milioni.

Ma vi ha di più; nell'esposizione finanziaria, fatta dal mio collega Perazzi, la Camera troverà un allegato, nel quale sono stabilite, in previsione, le spese per il quinquennio successivo, derivanti da leggi precedenti, ed in quelle ordinarie troverà un aumento annuale, per l'esecuzione della legge 1° marzo 1886.

Più chiara prova di questa per dimostrare che il Governo sente il debito suo di eseguire quella legge con la maggiore celerità possibile, non si potrebbe fornire.

E per quanto riguarda la provincia di Brescia, mi consenta l'onorevole Papa che, senza fare l'esame retrospettivo, che è addirittura inutile, io gli affermi ciò che fu scopo principale della sua interrogazione, gli affermi in modo positivo, da ministro responsabile, che nella prossima campagna, che comincia in aprile, cioè da qui a due mesi, i lavori che questa provincia riguardano saranno incominciati e proseguiti colla maggiore sollecitudine possibile, in modo che non sia sorpassato il termine dei 7 anni prescritto dalla legge. E questa dichiarazione che faccio per la provincia di Brescia, vale per tutte le altre provincie che sono nelle identiche condizioni; e dinnanzi al Parlamento mi dichiaro io responsabile di qualunque ritardo che possa avvenire da oggi in poi nella esecuzione di una legge tanto importante e tanto necessaria, per togliere sperequazioni, o reali o credute tali, nelle provincie, che domandano l'acceleramento di queste operazioni.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Papa.

Discussione della domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Costa.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Costa Andrea.

Do lettura delle conclusioni della Giunta.

“ Con queste dichiarazioni (che sono quelle che la Camera può leggere nella relazione dell'onorevole Nocito, che ha sott'occhio) la vostra Commissione, onorevoli colleghi, propone che piaccia alla Camera di autorizzare il procedimento penale contro l'onorevole deputato Andrea Costa. „

Di Camporeale. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Camporeale. Ho chiesto di parlare, non già per oppormi alla conclusione finale della Giunta,

ma per chiedere un semplice schiarimento. Credo che si tratti di una questione, che merita tutta l'attenzione della Camera.

La Commissione propone che sia autorizzato il procedimento contro l'onorevole Costa, e giustamente ricordando i precedenti, stabilisce che non si possa procedere all'arresto preventivo, cioè durante il periodo di tempo in cui dovrà svolgersi il giudizio del deputato Costa senza una nuova speciale autorizzazione da chiedersi alla Camera.

Su questo credo che non vi sia nulla da osservare, perchè ciò è precisamente conforme ai precedenti ed anche e soprattutto perchè è logico.

Ma il caso speciale solleva un dubbio. Nel caso dello Sbarbaro il giudizio non poteva legalmente aver luogo finchè l'imputato si trovava a piede libero.

Mancando questa condizione *sine qua non*, non si poteva andare avanti.

In questo caso invece pare, lo dice la relazione, che il procedimento possa aver luogo senza che l'imputato sia tradotto in carcere. Di guisa che oggi, quand'anche la Camera autorizzi il procuratore del Re a proseguire il giudizio a carico del deputato Costa in seguito a deliberazione della Camera, l'imputato può rimanere libero.

Qui non si tratta più di arresto preventivo, non si tratta più di impedire al deputato l'esercizio delle sue funzioni mentre non è condannato ma è solo imputato, ma si tratta di sapere se, dato che il deputato Costa sia eventualmente condannato, la sentenza di condanna, in un giudizio che la Camera ha autorizzato, possa avere, senz'altro, esecuzione, o se invece sia la Camera che debba darle speciale licenza.

Questa sentenza si deve o no poter eseguire senz'altro che si venga a chiedere alla Camera l'autorizzazione di mettere le manette al nostro collega? Se bene interpreto il parere della Commissione, si verrebbe a questa conclusione che cioè nel mentre finora si è detto ed è stato generalmente ritenuto che il privilegio di cui all'articolo 45 dello Statuto avesse per scopo di difendere il deputato contro le pressioni del potere esecutivo, ora invece questo privilegio sarebbe diretto a difendere il deputato contro l'operato dell'autorità giudiziaria. La Camera si arrogerebbe il diritto di dare o no esecuzione alle sentenze dei magistrati.

Ora, che la Camera dia l'autorizzazione a procedere, sta bene, ma che si debba chiedere ad essa l'autorizzazione per eseguire una sentenza (vi saranno forse, le ignoro, delle ragioni giuri-

diche che militano in favore di questa tesi), ma certo mi pare che sia teoria nuova e che urti contro il buon senso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Nocito, relatore. Io non comprendo veramente le obiezioni che ha fatte l'onorevole di Campo-reale a certe opinioni che sono state sviluppate nella relazione; opinioni che d'altronde non avevano neanche il merito della novità, perchè non facevano altro che osservare una giurisprudenza già stabilita dalla Camera.

L'egregio collega ha considerato che veramente il caso presente non sarebbe identico ai precedenti. Io osservo in contrario, che non si deve considerare il caso soltanto nel quale fu stabilita la massima, ma è necessario di vedere l'indole e la natura della massima che è stata stabilita, poco importando l'occasione nella quale fu stabilita.

Ora quale che fosse la varietà delle condizioni e delle occasioni, nelle quali la massima fu stabilita, fu sempre affermato che l'articolo 45 dello Statuto contiene una doppia garanzia per i deputati; la garanzia cioè di un'autorizzazione necessaria per iniziare il procedimento e la garanzia che il deputato non possa essere arrestato senza il preventivo consenso della Camera.

L'egregio contraddittore dice, che altra cosa è l'esecuzione di un mandato di cattura, e che una volta che la Camera ha abbandonato un deputato alla giustizia del paese, la Camera stessa non si dovrebbe occupare d'altro.

Ma se dovesse prevalere questa teoria, che dopo che la Camera ha data l'autorizzazione a procedere essa si dovrebbe, diciamo così, disinteressare degli ulteriori atti del procedimento, si dovrebbe anche disinteressare dell'esecuzione della sentenza; perchè quest'abbandono che fa la Camera di un deputato alla giustizia del paese importa l'abbandono fino alla fine del procedimento e quindi fino alla fine della sentenza e dell'esecuzione della medesima.

Ora fu più volte affermato dalla Camera, che quando si tratti di eseguire una sentenza, è necessario che ci sia l'autorizzazione della Camera. Ciò infatti si è verificato nell'occasione, nella quale si dovevano eseguire 4 o 5 sentenze contro il deputato Moneta. È vero che il medesimo non era deputato quando fu condannato, ma è vero altresì che in quel caso non si trattava di un procedimento, e che la Camera riconobbe come l'autorizzazione a procedere non possa confondersi con l'autorizzazione ad arrestare. Nè vale il distinguere tra l'arresto in virtù di una sentenza, e

l'arresto in virtù di un mandato di cattura, giacchè l'articolo 45 non fa distinzione tra l'arresto per l'esecuzione di una sentenza di condanna ed un arresto qualunque per altro titolo come sarebbe stato un mandato di cattura.

L'articolo 45 dice che nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto. Evidentemente in questo caso non c'è bisogno dell'autorizzazione della Camera, ma fuori del caso di flagrante delitto nessun deputato può essere arrestato, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera stessa.

Il quale articolo 45 trova, poi, conforto nell'articolo 46, in cui è detto: " Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un deputato, durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima. "

Bonghi. Chiedo di parlare.

Nocito, relatore. Ora, se per l'articolo 46, lo Statuto ha avuto cura di non permettere un mandato di cattura per debiti, *a fortiori* non si può ammettere che, per l'articolo 45, la semplice autorizzazione a procedere abbandoni un deputato interamente a tutti gli atti di un procedimento, incluso il mandato di cattura e la esecuzione della sentenza senza la preventiva e speciale autorizzazione della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Il bisogno, più che la voglia, di parlare mi è venuto dopo la citazione fatta dall'onorevole relatore; citazione la quale prova, secondo me, falsa la conclusione alla quale egli è venuto nella sua relazione; e proverebbe falsa, se fosse così, la giurisprudenza anteriore della Camera, citata da lui. Che cosa dice, adunque, lo Statuto? Lo Statuto distingue il privilegio del deputato, in materia criminale, dal privilegio del deputato, in materia civile. Rispetto al privilegio del deputato, in materia criminale, esige solo che, prima che il deputato sia tradotto in giudizio, interceda il consenso della Camera. Che cosa vuol dire ciò? Che questo consenso della Camera deve precedere in blocco, per dir così, insieme, tutta quanta la procedura criminale che possa esser fatta a danno di codesto deputato. Ed è assurdo, non solo falso, ma assurdo, che la Camera debba intervenire per autorizzare tutti i fatti del procedimento criminale.

Invece, in materia civile (la natura diversa di questa materia tutti quanti la intendono: giacchè si chiama *civile*, invece di *criminale*), il mandato di cattura non può essere eseguito, durante la Ses-

sione, nè per tre settimane dopo il suo termine, nè per altrettante prima che la nuova incominci.

Lo Statuto adunque ha interamente distinto l'una cosa dall'altra. Se voi volete in materia criminale far intervenire la Camera ad ogni passo del procedimento stesso, volete la più enorme violazione dell'indipendenza del potere giudiziario; la più enorme presunzione di privilegio che voi possiate reclamare a beneficio di una classe in un paese libero, del quale fondamentale principio è questo: che tutti sono uguali davanti alla legge.

Sacchi. Chiedo di parlare.

Nocito, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Sacchi...

Bonghi. Non ho finito! (*Si ride*).

Ora io insisto su ciò, come ho insistito più volte; insisto su ciò come ho insistito sempre; perchè vi garentisco che non c'è nulla che possa diminuire più il credito di questa Camera, il credito delle istituzioni avanti agli occhi delle popolazioni, che questa esagerazione di un privilegio, il quale già com'è nello Statuto, è enorme.

Dappoichè se io vi volessi far la storia del modo con cui negli Statuti continentali si è introdotto questo privilegio, per una falsa ed erronea imitazione della costituzione inglese voi vi persuadereste quanto siamo andati lontano dalla via retta, e come non dobbiamo andare per interpretazione forzata e falsa, più in là di quello che lo statuto permetta che noi andiamo.

Perciò, o signori, io per ragioni generali di credito delle istituzioni, per ragioni dirette d'interpretazione, per il rispetto che dobbiamo, noi soprattutto, all'indipendenza del potere giudiziario, ed all'uguaglianza di tutti davanti alla legge, io vi prego di accordare l'autorizzazione chiesta nei termini in cui il ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale ve la chiedono, e di non sofisticare su questa domanda d'autorizzazione che fa torto a noi, e fa più torto al deputato stesso contro il quale è chiesta. (*Rumori a sinistra*).

Fazio. Che ci ha da fare il deputato?

Presidente. Onorevole Sacchi, ha facoltà di parlare.

Sacchi. Su questo argomento, onorevole Bonghi, fa d'uopo che noi distinguiamo l'autorizzazione a procedere, cioè a formare il giudizio, da quell'altra autorizzazione, che la Commissione ha esattamente distinta e che Ella invece ha sostenuto che sia un sofisma tenere distinta.

L'argomento, onorevoli colleghi, voi lo intendete, è molto grave e molto delicato: trattasi di una delle prerogative parlamentari perchè io

mi ribello a chiamarlo privilegio: non si tratta di un privilegio, si tratta di una prerogativa, e per me vale tanto la prerogativa parlamentare, quanto la prerogativa degli altri poteri dello Stato. (*Commenti*).

Ora, come io non trovo anormale che ci sia la prerogativa per gli altri poteri dello Stato, sicchè, per esempio, gli amministratori non possano esser processati senza il permesso dell'amministrazione, così nello stesso modo ci deve essere il consenso della Camera per processare un membro della Camera stessa. E questa è una necessità assoluta, per salvaguardare la separazione dei poteri su cui è fondata la Costituzione.

Sennonchè io ho sentito dagli onorevoli preopinanti una nota giusta, ed è appunto per ciò che voglio dire quale sia il mio concetto intorno all'applicazione dell'articolo 45 nei riguardi dell'arresto.

Innanzitutto io non ho bisogno di far dichiarazioni, ma sento il diritto di dire che procedo con criteri imparziali sebbene si tratti di un mio amico personale e politico, quale è l'onorevole Costa: perchè io, che fui membro della Commissione che doveva esaminare la domanda di procedere contro l'onorevole Pelosini, fui consenziente con tutti gli altri colleghi perchè fosse negata la autorizzazione.

Sebbene molti giornali radicali e di parte democratica protestassero che fosse una violazione del diritto comune il non concedere l'autorizzazione di procedere contro il deputato Pelosini perchè si trattava di azione privata, io ho creduto che in quel caso, come splendidamente l'onorevole Gallo aveva dimostrato, non si potesse dare l'autorizzazione, e senza considerazione alla parte ove sedeva l'onorevole Pelosini e al colore politico di chi chiedeva il processo, votai contro la domanda del procuratore del Re, ponendomi, io radicale, cogli altri non radicali a negare l'autorizzazione di procedere. Ho pertanto il diritto che si creda che, pur trattandosi di un amico mio, non sono ispirato da alcun sentimento di parzialità.

L'articolo 45 dello Statuto, per la questione che riguarda la sua distinzione in due parti ben diverse, fu specialmente oggetto di uno dei più splendidi documenti della letteratura politica italiana, e mi fa meraviglia che si venga qui a parlare di sofismi e di assurdi verso chi sostiene quello che è scritto e consegnato nella relazione del 1870, che rappresenta il voto unanime di parecchi fra i più grandi giureconsulti ed uomini politici d'Italia, e che porta la firma di

Pasquale Stanislao Mancini, perchè quel sofisma, e quell'assurdo si trova proprio, nella relazione del compianto Mancini.

Permettetemi, o colleghi, di rammentarvi le parole di quell'illustre, e notate che il relatore parlava a nome della Commissione unanime, e che la relazione del 1870 e quella del 1855 a firma Cadorna, a cui prese parte l'onorevole nostro presidente, costituiscono, si può dire, due documenti che insegnarono tutta quanta la materia dell'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto.

Ecco quello che scriveva il relatore del 1870:

“ Nello spirito di ogni lettere *non dominato da una preconcepita opinione*, quell'articolo si decompone logicamente, e filologicamente in due distinte disposizioni separate ed indipendenti l'una dall'altra nella stessa materialità delle formule rispettive, ciascuna delle quali crea per i deputati un'importante guarentigia benchè entrambe siano mezzo al conseguimento del fine comune. ”

Ed ora notate, onorevoli colleghi, l'applicazione: “ *in virtù della prima*, nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione. *In virtù della seconda*, nessun deputato può essere tradotto in giudizio in materia criminale senza il consenso della Camera. ”

Trattavasi allora di vedere se il limite della sessione (perchè nella prima parte è detto: nel tempo della sessione) fosse applicabile alla traduzione in giudizio; e quella Commissione ebbe appunto a sostenere, che l'articolo 45 si divide in due parti staccate e distinte l'una dall'altra; sicchè il limite della sessione non si può riferire alla domanda di procedimento, perchè riguardo a questa la necessità del consenso della Camera contenuta nella seconda parte è illimitata. Per la stessa ragione l'inciso del consenso della Camera, non si può applicare alla prima parte. Non si può mai chiedere alla Camera il consenso di arrestare un deputato nel tempo della sessione, cosicchè durante questa, il deputato non può essere arrestato. E fuori della sessione, onorevoli colleghi, non c'è bisogno del consenso della Camera per arrestare un deputato; quindi è che riguardo allo schiarimento chiesto dall'onorevole Di Camporeale io gli dicevo esservi una nota giusta in quel che egli esprime; in questo senso che è ripugnante il pensare che, qualora l'autorità giudiziaria pronunzi la condanna, la Camera potesse riconsiderare l'applicazione della sentenza. Ma

d'altra parte, siccome è fuori di dubbio, che se l'articolo 45 si volesse ritenere come costituito di un solo concetto, bisognerebbe ricorrere al consenso della Camera, si avrebbe questo sconcio, che domandato il consenso della Camera, la Camera, che è sovrana, potrebbe ricusarlo come potrebbe accordarlo.

Ora questo non va per lo Statuto italiano, il quale è diverso in tal parte da tutti gli altri, mentre invece, con grave errore, comunemente si vuole che esso sia uguale agli altri per l'articolo 45.

No, onorevoli colleghi, voi mi insegnate che non c'è alcuna costituzione che sia così liberale in questa parte come il nostro Statuto; bisogna farne il confronto per vedere la differenza fra le une e l'altro. Io dico che la disposizione che si trova all'articolo 45 dello Statuto evita lo sconcio che la Camera sia chiamata a quell'ufficio di carabinieri a cui con parola eloquentissima l'onorevole Parenzo si opponeva combattendo coloro che credevano nell'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Sbarbaro fosse inclusa la facoltà di arrestarlo. Egli diceva che sentiva ripugnanza ad esercitare l'ufficio di carabinieri, ed a consegnare nelle mani dei carabinieri un proprio collega. Ebbene, questo non può accadere se rettamente si interpreti l'articolo 45 dello Statuto. Nel tempo della sessione la guarentigia del non arresto è data alla funzione legislativa, al potere popolare sovrano; imperocchè quando si tratta di reati che non portano la decadenza dal mandato non si può privare una parte qualsiasi della nazione del proprio rappresentante, e se vi è qualche cosa di assurdo è proprio questo, che uno sia deputato e non possa intervenire alla Camera perchè trattenuto in carcere. Invece se la sessione è chiusa, appunto perchè non vi è più in atto la funzione legislativa, allora si può arrestare il deputato sia per arresto preventivo, sia per esecuzione di condanna senza domandare il consenso della Camera. Difatti le Costituzioni degli altri Stati che portano la possibilità di arrestare un deputato durante le sessioni lo dicono espressamente. Non ce n'è nessuna che taccia su questo punto. Lo dichiara la Costituzione francese col porre l'articolo tutto quanto in un solo periodo, sotto la necessità del consenso della Camera, lo dichiara espressamente la Costituzione germanica e lo dichiara perfino la Costituzione degli Stati Uniti.

E vi è anche il necessario rapporto con la legge elettorale.

Imperocchè le leggi elettorali di quei paesi

portano la sospensione del mandato durante l'esecuzione della pena.

Noi invece abbiamo una legge elettorale politica fondata su concetti diversi.

Secondo essa il cittadino può sempre essere eletto deputato, all'infuori di quando sia caduto in una determinata specie di reati, quelli infamanti.

Ora è una contraddizione in termini questa, che un cittadino possa essere eletto deputato e possa poi essergli impedito di esercitare il suo mandato.

E non è vero, onorevole Bonghi, che l'articolo 46 sottoponga l'autorizzazione a cattura per debiti al consenso della Camera. Noi oggi non abbiamo più queste catture per debiti, perchè la legge del 1877 le ha abolite, fuorchè per le responsabilità derivanti da reato, ma quando fu fatto lo Statuto, era in pieno vigore la cattura per debiti civili.

In Francia anche la cattura per debiti è sottoposta al consenso della Camera, ma l'articolo 46 del nostro Statuto non dice che si debba chiedere il consenso della Camera, bensì: che è vietata nel tempo della sessione la cattura per debiti.

E questa è appunto una seconda applicazione dello stesso concetto, che, cioè, durante la Sessione il deputato non può essere distratto dalla sua funzione legislativa.

Così l'articolo 45 dispone una garanzia che è condizione necessaria per l'esercizio del mandato elettorale.

La Commissione saviamente ha riservato questo appunto; io sarei andato ancora più in là della Commissione, avrei detto che non si può arrestare.

In questa materia posso allegare l'opinione anche di illustri uomini politici e giuristi viventi, e basti per tutte quella dell'onorevole senatore Pessina, già guardasigilli, il quale la manifestò, in una lettera a me diretta.

Avendo avuto occasione di fare qualche studio su codesta materia quando fui relatore della Commissione per l'autorizzazione a procedere e ad eseguire sei sentenze a carico del deputato Moneta, questione che non venne alla Camera perchè l'amnistia politica tolse di mezzo le dette sentenze, in quella occasione io mandai il mio lavoro a molti illustri giureconsulti e n'ebbi unanime consentimento; e mi basti citare quello del senatore Pessina il quale mi dichiarò di consentire perfettamente nella mia opinione.

Negli Uffici non ho chiesto di parlare per oppormi alla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Costa, sebbene io veggia evidente, lasciatemelo dire, onorevoli colleghi, la impossibilità che le cose siano avvenute come sono esposte nel rapporto del procuratore del Re. (*Oh! oh! — Interruzioni e rumori*) Io stesso, nell'interesse dell'onorevole Costa, ho piacere che si faccia il processo perchè si farà la luce; e sono persuaso che debba risultare che la condotta del mio amico non possa essere stata contraria alle leggi dell'onestà.

Sono persuaso che il processo dovrà chiarire la erroneità delle informazioni sulle quali si fonda il rapporto del Procuratore del Re. Eppure per sentimento d'imparzialità non ho chiesto di parlare negli Uffici per proporre che si indagasse il vero, nè l'avrei chiesto ora per oppormi alla domanda di autorizzazione a procedere. Ma quando al di là di quel che si vuole dalla Commissione, la quale si oppone a che si risollevi una delle più gravi questioni che si possano presentare e che la Camera italiana non ha mai risolta, si vuol procedere a una decisione che non è stata preparata da sufficiente studio, allora io, per quel poco che valgo, mi oppongo. Si tratta di fare grave strappo alle guarentigie che sono le prerogative della sovranità elettorale, senza che preceda almeno una discussione ed uno studio come quello che si fece nel 1870 e nel 1855, allorchè si nominarono Commissioni d'illustri giureconsulti affinchè chiarissero la questione ed illuminassero la Camera intorno all'applicazione di questo articolo 45.

Orbene, giacchè qualcuno vorrebbe che incidentalmente e contro il voto della Commissione si pregiudicasse una così grave questione, io ho sentito il dovere di oppormi. In altra occasione dovetti, per obbligo di relatore, studiare l'argomento ed imparzialmente ed onestamente, mi convinsi che quella da me difesa è la giusta interpretazione dell'articolo 45; perciò vollen sottoporvi queste poche osservazioni, onorevoli colleghi, fidando nell'imparzialità della Camera italiana e fidando che essa non vorrà incidentalmente compromettere questo che non è un privilegio nostro, onorevoli colleghi, ma è un deposito che la Costituzione vi ha affidato, è una guarentigia della sovranità nazionale che voi non avete il diritto di compromettere. (*Bene! a sinistra*).

Presidente. Spetterebbe di parlare all'onorevole relatore, ma glie ne riserverò il diritto per dopo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Mi pare che l'onorevole Sacchi

abbia voluto allargare molto la questione ed abbia voluto anche fare un appello, assolutamente non necessario, all'imparzialità della Camera. Ora io tengo, prima di tutto, a dichiarare che mentre sollevavo questa questione non mi passava affatto per la mente di guardare se il deputato fosse di questa o di quella parte. La questione non è di persona; è una questione di sistema, è una questione, secondo me, di logica.

Si sono citati varii precedenti. Ne citerò anche io uno. Prima di tutto, riguardo a quello che ha detto l'onorevole Sacchi circa l'autorizzazione che fu chiesta di eseguire la sentenza a danno del deputato Moneta, l'onorevole Sacchi ricorderà che questo signore era stato condannato allorchè non era deputato, ed era uscito dallo Stato. Tornato, fu eletto deputato. Si trattava di eseguire una sentenza, e di imprigionarlo. E quindi era giustissimo che fosse chiesta, come fu chiesta, l'autorizzazione della Camera visto che questa non era stata chiesta per iniziare il giudizio. Ma quando la sentenza viene in seguito ad un giudizio autorizzato dalla Camera (e lì è tutto il nodo della questione) allora la cosa è diversa. Si tratta di vedere cioè se la Camera debba essere o no una specie di tribunale supremo, al quale spetti giudicare se la sentenza pronunciata dal magistrato debba avere o no esecuzione. Tutta la questione è là.

Il voler dare una maggiore, una interpretazione ogni giorno più larga, a questo articolo dello Statuto, non mi pare logico. La Camera rifiuta l'autorizzazione a procedere quando crede; ma quando ha dato l'autorizzazione a fare il giudizio, volete poi che l'autorità giudiziaria venga di nuovo col cappello in mano a domandarvi il permesso di eseguire la sua sentenza? Non mi pare nè logico, nè giusto.

Come diceva benissimo l'onorevole Bonghi, data la teorica della Commissione, ad ogni successivo stadio di questo procedimento, bisognerà venire a domandare una autorizzazione alla Camera.

L'onorevole Sacchi ha ricordato la legge amministrativa. Ma l'autorizzazione data al sindaco o al presidente della deputazione provinciale si domanda una volta sola e non mai ad ogni successivo stadio del giudizio.

Nel caso che ora discutiamo si tratta di una questione molto alta, che è giusto sia dalla Camera risolta, e sulla quale credo che sarebbe utile e gradito sentire l'opinione del ministro guardasigilli, e per la carica che occupa, o per l'autorità, che certo, in queste materie, niuno gli contesta,

Ma poichè si è parlato anche di precedenti, mi permetto di ricordarne uno, il quale è precisamente in senso contrario agli altri, che sono stati invocati.

Non ricordo bene la data, ma forse qualche collega potrà farmela sovvenire. Si tratta del deputato Cannizzo, rappresentante di Partinico, contro il quale l'autorità giudiziaria chiese di procedere; l'autorizzazione fu accordata, ed egli fu arrestato, senza che si venisse alla Camera a domandare una seconda autorizzazione.

Dunque abbiamo anche questo precedente, che la Commissione non ha ricordato.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Farò poche osservazioni.

Io ho ascoltato, come son solito, con grandissima attenzione l'onorevole Sacchi, ma non ho capito bene che cosa volesse dire: mi pare che ragionasse, qualche volta, contro l'assunto suo. In ogni modo non bisogna allargare la questione.

Qui non trattiamo di quello, del quale avrà potuto giudicare la Commissione, di cui ha discorso l'onorevole Sacchi, ricordando la relazione di quel giureconsulto la cui perdita rimpiangiamo tutti. Anche in quella relazione v'ha qualche cosa che io non accetterei; ma egli stesso non ne ha citato alcuna parte che abbia a che fare con la questione attuale, la quale io, non giureconsulto, concepisco in termini non tecnici, ma chiari. E la questione è questa sola. Essendo stata chiesta dal procuratore generale l'autorizzazione di procedere contro il deputato Costa, dobbiamo noi, Camera, analizzare questa autorizzazione di procedere, e scioglierla nei vari atti che la procedura esiga, e autorizzare oggi un atto che sia come l'iniziativa di quella procedura, ed autorizzare poi via via gli altri, che la procedura stessa esigerà? Ma allora noi faremo via via un giudizio in prevenzione del giudizio dell'autorità giudiziaria.

Qui dunque vi è una questione sola. Questa autorizzazione di procedere ci è chiesta come sta nelle nostre leggi, cioè a dire come autorizzazione di una serie di atti che procedono l'uno necessariamente dall'altro, sicchè quando uno di questi atti è cominciato, sarebbe illogico, iniquo, violento impedire all'autorità giudiziaria di passare agli altri atti che il primo esige.

Sacchi. Cambi la Costituzione, cambi lo Statuto.

Bonghi. Lo Statuto lei lo ha letto poco. (*Rumori a sinistra*).

Sacchi. L'ho letto abbastanza.

Bonghi. Lo Statuto dice come dico io.

Voci all'estrema sinistra. No! no!

Bonghi. Lei lo vuole cambiare lo Statuto, non io. Lo Statuto dice come dico io. E poi Ella ha fatto anche un altro errore di ragionamento.

Sacchi. Se ho errato sono in buona compagnia, del resto io lo so di non valer nulla.

Bonghi. No, invece so che Ella vale molto. (*Viva ilarità*).

Presidente. Ma non interrompano.

Bonghi. Ma la questione non ista qui. Ella mi ha detto che io avevo fatto male a contrapporre come del resto me lo aveva suggerito la lettura della relazione, gli articoli 45 e 46. Alcune cose possono oggi essere cambiate, ma bisogna ricordare il tempo in cui il legislatore ha fatto quelle tali disposizioni, bisogna naturalmente cercare la interpretazione nelle leggi quali si presentavano alla mente del legislatore quando scriveva codesti articoli, non già nella legislazione attuale, che può aver variato uno dei termini di queste disposizioni.

Sacchi. Chiedo di parlare.

Bonghi. Il legislatore all'articolo 45 dice:

“ Non può essere tradotto in giudizio senza autorizzazione della Camera. „ Dunque il legislatore vuole che la deliberazione della Camera non preceda ciascheduno degli atti del procedimento, ma che la Camera accordi o neghi l'autorizzazione a tutto il procedimento. Io non so se tutti gli altri casi che l'onorevole relatore ha citati siano in tutto conformi a questo. Ma so di certo che questo è contrario all'articolo dello Statuto. E questo l'ha detto l'onorevole Sacchi stesso. Perché che cosa ha detto egli? Ha ricordato le parole eloquenti dell'onorevole Parenzo, che non voleva consegnare un suo collega ai gendarmi quando egli meritasse di andare in carcere. Il che vuol dire che questa questione era odiosa, che si faceva male a porla davanti alla Camera. Se questa misura può essere necessaria, lasciamola alla autorità giudiziaria, che la prenda quando occorra, non interveniamo noi per fare arrestare un nostro collega che sieda in questa Camera insieme con noi.

Che cosa dite voi? dite, concediamo l'autorizzazione di procedere, cioè a dire la comparizione e non l'arresto; e poi quando l'autorizzazione di procedere obbligherà l'autorità giudiziaria a domandare l'autorizzazione dell'arresto, voi risponderete: no, l'arresto noi non possiamo permetterlo. Allora voi ricorrerete a ragioni di pietà, di convenienza, di decoro, per domandare l'impunità per tutti noi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacchi.

Sacchi. Due sole parole, onorevoli colleghi, in risposta all'onorevole Bonghi.

Anzitutto godo che anch'egli, e non se ne poteva dubitare, dimostri un sentimento di ripugnanza per un atto che volesse implicare la traduzione in carcere d'un nostro collega. Noto però che la posizione è questa; che se le conclusioni della Commissione fossero state accolte senza discussione, la questione non poteva presentarsi; ma essendosi invece fatta precisamente da taluno la domanda che si tolga la distinzione che la Commissione aveva introdotta, ciò vuol dire che coloro i quali vogliono si tolga la distinzione necessariamente intendono di dichiarare il contrario di quello che ha dichiarato la Commissione, ossia intendono di dichiarare che l'onorevole Costa deve essere arrestato. (*No! no!... oh! — Rumori.*)

Si, onorevoli colleghi, perchè io do ragione di ciò che dissi. Ognuno di voi sa che quando fosse spiccato il mandato di cattura, non sarebbe più possibile la libertà provvisoria, non potrebbe più il magistrato accordarla. Mettiamo le cose al posto. La distinzione adottata dalla Commissione non è in fondo pregiudizievole, perchè essa saviamente ha detto: aspettiamo a decidere questa questione, non pregiudichiamola, aspettiamo che la domanda per la cattura sia espressamente presentata dall'autorità giudiziaria.

In secondo luogo voglio osservare all'onorevole Bonghi che l'articolo 46 io non lo giudico e non l'applico coi criteri della legislazione attuale, e mi maraviglio di non esser riuscito a spiegarmi così bene da fare intendere tutta la forza dell'argomento che viene da esso. Poniamoci all'epoca in cui è stato compilato lo Statuto.

Ci era o non ci era una legislazione che permetteva l'arresto del cittadino per debiti civili? Ci era o no una tal legge? Ma che cosa è questa distinzione tra legge e legge? Le leggi sono tutte inviolabili, tutte da rispettare.

Ora io prego i miei contraddittori a dirmi dove vi è traccia nell'articolo 46 di consenso della Camera. L'articolo 46 dice:

“ NON PUÒ ESEGUIRSI alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima. ”

Ciò vuol dire che qui non è il caso di consenso della Camera.

La cattura del deputato non si può eseguire nel tempo della Sessione.

O perchè non si può nel tempo della Sessione e si può invece fuori del tempo di essa? Perchè appunto la prerogativa è data al potere elettorale, non alla persona del deputato.

Ed appunto per ciò questo stesso limite è incluso nell'articolo 45, ed ivi si dice che nessun deputato può essere arrestato nel tempo della Sessione. Voi vedete come il concetto della Costituzione sia identico: durante la Sessione non si può arrestare il deputato per mandato dell'autorità giudiziaria, sia per reato, sia per ragione di debiti.

Oggi non c'è più una legislazione che ammetta la cattura per debiti civili, ma ciò non toglie che ci fosse al tempo della promulgazione dello Statuto. (*Interruzioni.*)

Ci sono alcuni casi cioè per conseguenza di reati, ma, questo non importa; ciò che importa si è che la cattura per debiti era egualmente per qualunque causa ammessa. Infatti in Francia essendo radicalmente diverso il concetto della Costituzione, è sottomessa al consenso della Camera tanto la cattura per debiti che quella per reato. Insomma la cattura qualunque sia la ragione è o non è sottoposta al consenso della Camera a seconda del concetto più o meno liberale della Costituzione.

A ogni modo la proposta della Commissione non pregiudica la questione, e gli onorevoli contraddittori dovrebbero consentire, di lasciare che la Camera si riservi espressamente di esaminarla e studiarla per dare una interpretazione autentica all'articolo 45, ond'io sostengo che si accolga il voto unanime della Commissione sulle conclusioni che ha presentato alla Camera.

Presidente. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito, relatore. Sono dolente di dover riprendere la parola; non l'avrei fatto se non fosse stata così viva l'opposizione, che si è fatta alle conclusioni della Giunta, nella quale peraltro siedono due rispettabili magistrati della nostra Corte di cassazione. Io prego la Camera di voler tenere questa questione al disopra dei nomi, al disopra delle passioni, al disopra della influenza, che per avventura potrebbe avere il momento psicologico nel quale oggi si trova la Camera.

Si tratta di una questione costituzionale, della interpretazione di un articolo dello Statuto, che non è la garanzia dell'individuo, ma che è la garanzia della libertà dell'Assemblea.

L'onorevole Bonghi ha preso la parola con un tuono che mi dispiace il doverlo dire, non era

conveniente; dappoichè in una questione così grave non è permesso chiamare falsa, assurda, erronea, e sofistica una dottrina, che ha nella Camera i suoi autorevoli precedenti: ognuno può avere la propria opinione, ma deve rispettare l'altrui.

Ora vengo alle osservazioni che egli ha fatto. Egli ha cominciato dal dire che io ho confuso la materia criminale con la materia civile. Niente affatto! La materia dell'arresto civile è contemplata dall'articolo 46 dello Statuto, in un modo assolutamente separato dall'articolo 45.

E qui mi permetto di osservare all'onorevole Bonghi come l'articolo 45 dello Statuto non possa essere relegato fra le anticaglie: dappoichè, se è vero che, in principio, l'arresto personale per debiti è stato abolito, non è men vero che alla abolizione dell'arresto personale per debiti si sono stabilite diverse eccezioni, fra le quali vi è quella del risarcimento dei danni provenienti da reato. Dunque, l'articolo 46 dello Statuto ha ancora il suo vigore per questi casi di eccezione da me indicati, e che, se mal non mi appongo, son tre nella legge che aboliva l'arresto personale per debiti.

L'articolo 46 dello Statuto non può menomamente confondersi con l'articolo 45: perchè l'articolo 46 dello Statuto contiene una disposizione di assoluta proibizione: " Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato, durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima. „ Nessun arresto, dunque, per debiti, contro il deputato durante la Sessione, o poco prima o poco dopo, e nemmeno facoltà di chiedere o di dare l'autorizzazione per questo caso, durante la Sessione. Nell'articolo 45, dove è specialmente contemplata la materia criminale, vi sono due diverse disposizioni: " Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. „ Dunque son due proposizioni, o signori: non possibilità di arresto del deputato; non possibilità di tradurlo in giudizio, senza il previo consenso della Camera.

Dunque, il permesso della Camera, poichè espressamente l'articolo 45 ha contemplato le due ipotesi, dell'arresto o del procedimento, deve riferirsi all'arresto e al procedimento secondo che la domanda è fatta per l'uno o per l'altro. Ma ha osservato l'onorevole Bonghi che in tali casi noi obbligheremo il magistrato a venire alla Ca-

mera perchè gli dia il permesso volta per volta per ogni atto di procedura.

Ma niente affatto!

Queste sono le estreme conseguenze alle quali giunge l'onorevole Bonghi.

Noi non abbiamo detto che l'autorità giudiziaria debba venire alla Camera per poter sentire un testimonio e ordinare una perizia contro l'imputato, allorchè sia autorizzato il procedimento.

Noi ci siamo contenuti nei limiti dello Statuto; e poichè lo Statuto ha concepito due diverse ipotesi, quella dell'arresto e quella del procedimento noi abbiamo voluto che l'autorità giudiziaria venga alla Camera per dire tassativamente se sente il bisogno di arrestare l'imputato, o di procedere soltanto contro di lui.

Voce. Se è condannato?

Nocito, relatore. Allora si domanda l'autorizzazione per eseguire la sentenza!

L'onorevole Camporeale mi ha citato la garanzia amministrativa e ha detto che, siccome quando si autorizza il procedimento contro un prefetto o sottoprefetto non c'è bisogno di domandare al potere esecutivo l'autorizzazione per arrestarlo e l'autorizzazione per eseguire la sentenza, lo stesso logicamente si debba ripetere per il deputato.

Camporeale. Io non ho detto questo. Chiedo di parlare!

Nocito, relatore. Non so chi l'abbia detto; mi pareva che fosse stato l'onorevole Camporeale. Ad ogni modo qualcuno lo ha detto. L'articolo 8 della legge comunale e provinciale non abolito dalla nuova legge comunale e provinciale che abbiamo votato, mi suggerisce un argomento in favore della tesi della Commissione. Infatti nell'articolo 8 della legge comunale e provinciale è detto che i prefetti e sottoprefetti (e i sindaci per l'articolo 101) non possono essere sottoposti a procedimento per alcun atto nell'esercizio delle loro funzioni senza autorizzazione del Re previo parere del Consiglio di Stato.

Come vedete, la legge quando ha parlato di prefetti o sottoprefetti, ha adoperato solamente la frase: " sottoposti a procedimento „ e così considerò e volle inclusa in tale autorizzazione la facoltà di compiere tutti gli atti del procedimento, e quindi anche la cattura dell'imputato.

Ma quando lo Statuto non si è servito unicamente ed esclusivamente delle frasi " sottoposto a procedimento „ autorizzare il procedimento, „ ma oltre all'autorizzazione del procedimento, ha contemplato distintamente la ipotesi dell'arresto,

o signori, non è permesso a noi di fare dei sottintesi e di credere che per una semplice domanda che fa il procuratore del Re, perchè l'autorità giudiziaria sia autorizzata a procedere all'interrogatorio dell'imputato s'intenda pure come chiesta e concessa la facoltà di eseguire questo interrogatorio per mezzo di un mandato di cattura.

E qui mi piace di guardare un poco a quello che ha domandato il procuratore del Re. Ecco la sua domanda: " dovendosi ora proseguire la istruzione anche a carico del deputato Andrea Costa specialmente col procedere al di lui interrogatorio, ecc. „

Si vuol dunque procedere all'interrogatorio dell'onorevole Costa *specialmente*; ma che cosa è questo *specialmente*? Che il signor procuratore del Re dica chiaro che cosa vuol fare...

Bonghi. Lo vedrà lui!

Nocito, relatore. Perchè all'interrogatorio si procede in due modi, ed il modo della cattura è appunto quel modo speciale che doveva essere specialmente considerato trattandosi di sciogliere un deputato dalla garanzia politica. In questo caso è in giuoco non una garanzia personale, del deputato, ma la garanzia della libertà delle assemblee politiche, perchè oggi potrebbe esser questione dell'onorevole Costa, domani la questione potrebbe esser per me od anche per lei, onorevole Bonghi.

Bonghi. Non c'è pericolo! (*ilarità*).

Nocito, relatore. Dunque, o signori, all'interrogatorio si procede in due modi o col mandato di comparizione, o col mandato di cattura, secondo gli articoli 180 e 181 del codice di procedura penale. Ora, dal momento che il procuratore del Re stesso non dice chiaramente che il giudice istruttore sente il bisogno di procedere a questo interrogatorio per mezzo di un mandato di cattura, ed il giudice vi può procedere ugualmente per mezzo di un mandato di comparizione, come volete che noi diamo al procuratore del Re una facoltà maggiore, diciamo così, di quella che egli stesso ci domanda, almeno in modo chiaro.

E qui mi permetto di osservare come alcuni esempi citati da alcuni nostri colleghi, sarebbero precisamente in sostegno della nostra tesi, dappoichè a proposito di quel tal deputato Cannizzo, di cui ha parlato l'onorevole Di Camporeale, vi era già se non erro un mandato di cattura, e forse anche la sentenza della sezione d'accusa con l'ordinanza di cattura, avvenuto prima che il Cannizzo fosse nominato deputato.

Nel caso nostro invece non vi è ancora atto

qualsiasi di magistrato, e soltanto si sente il bisogno di procedere all'interrogatorio del Costa.

Dunque dal momento, o signori, che lo stesso procuratore del Re non ha fatto la domanda esplicita di procedere a questo interrogatorio per mezzo di un mandato di cattura, non vi è ragione per accordare di più di quello che vuole lo stesso procuratore del Re.

Del resto la questione è stata risolta essa pure per l'onorevole Sbarbaro, e la Camera ebbe a deliberare in quel modo che è detto nella mia relazione, e non so perchè a proposito dell'onorevole Costa vogliate seguire una opinione contraria.

Io quindi, a nome della Commissione, insisto nelle conclusioni, che essa vi ha proposto.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Allora veniamo ai voti.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ho chiesto di parlare unicamente per dichiarare che, per quanto gentili siano state le parole dell'onorevole Di Camporeale per invitarmi ad intervenire in questa discussione, egli non può ignorare che da tanti anni da questi banchi quando avviene una di queste questioni, le quali riguardano le prerogative parlamentari, fu ritenuto sempre che esse fossero di esclusiva competenza della Camera, ed il Ministero si è sempre astenuto dalla discussione e dal voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

Tondi. (Presidente della Commissione) Io ho domandato di parlare perchè è toccato a me l'onore di essere presidente della Commissione, della quale ora si discute la relazione.

Io tengo a dichiarare che il concetto che dominò in me e dominò ciascuno dei componenti la Commissione, fu la persuasione che l'esempio della legalità deve partire dalle Assemblee che fanno le leggi.

Muovendo da questo principio, noi abbiamo creduto che il Parlamento è il conservatore ed il giudice delle sue prerogative; ed io divido perfettamente l'opinione dell'onorevole Bonghi, che l'unico modo di gettar giù le prerogative è precisamente quello di esagerarle.

Ciò fu sentito da me, fu sentito da tutti i componenti della Commissione; ma poichè il Parlamento aveva deliberato, in occasione di una domanda di autorizzazione a procedere contro l'ono-

revoles Sbarbaro, che egli non avrebbe potuto arrestarsi, se non quando la Camera avesse autorizzato l'arresto stesso, (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*) parve conveniente alla Commissione di far conoscere all'autorità giudiziaria qual'era il parere del Parlamento intorno alle sue prerogative.

Ora io non capisco come l'onorevole Bonghi ci voglia rimproverare la prudenza che abbiamo usata, per non fa nascere un triste dualismo tra il Parlamento e l'autorità giudiziaria; (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*) perchè l'autorità giudiziaria intenda bene che ella non può invadere le prerogative del Parlamento; e quando il Parlamento dichiara che un deputato non può esser tratto in giudizio, e non può essere arrestato senza l'autorizzazione della Camera, l'autorità giudiziaria rispetterà il pronunciato del Parlamento in una materia in cui il Parlamento è giudice... (*Nuove interruzioni dell'onorevole Bonghi*).

Mi lasci parlare!

Presidente. Onorevole Tondi, la prego, si affretti. La Camera ha già chiesto di venire ai voti.

Tondi. (*Presidente della Commissione*). Ho finito, ma voglio dichiarare prima che i due casi dell'autorizzare il giudizio, e del permettere l'imprigionamento sono essenzialmente diversi e richiedono una diversa garanzia. Un deputato quando è sottoposto a giudizio può intervenire nella Camera ed esercitare il suo mandato. Un deputato quando è arrestato non può esercitare il suo mandato. Era ragionevole quindi che nel nostro Statuto si fosse data la garanzia dell'autorizzazione non solamente quando si vuol procedere contro un deputato ma anche quando egli debba essere arrestato. (*Approvazioni*).

Presidente. Verremo dunque alla votazione. Le conclusioni della Giunta sono le seguenti:

“ Con queste dichiarazioni la vostra Commissione propone che piaccia alla Camera di autorizzare il procedimento penale contro l'onorevole deputato Andrea Costa. ”

Ora la Commissione ha ritenuto che le parole “ con queste dichiarazioni ” si riferiscano appunto al distacco che corre tra l'autorizzazione di procedere e l'autorizzazione di arrestare, di cui fa due cose diverse. Quindi approvando quelle parole si intenderà che la Camera accetta le conclusioni della Giunta relativamente alla distinzione. Se poi la Camera non approvasse quelle parole, si intenderà che la Camera oltre l'autorizzazione di procedere concede anche quella

dell'arresto senza tener conto delle distinzioni fatte dalla Commissione.

L'onorevole Di Camporeale ha proposto che si sopprimano le parole “ con queste dichiarazioni ”; ciò equivale a votare contro le conclusioni della Giunta.

Procederemo quindi alla votazione per divisione, votando prima le parole “ con queste dichiarazioni ” e ritenendo che ove la Camera le approvi o le disapprovi si intenderanno approvate o disapprovate le conclusioni della Giunta.

Chi intende dunque di approvare le parole “ con queste dichiarazioni ” è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Viene ora la seconda parte:

“ ...la vostra Commissione, propone che piaccia alla Camera di autorizzare il procedimento penale contro il deputato Andrea Costa. ”

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(*La seconda parte è approvata*).

Pongo a partito le conclusioni della Giunta nel loro complesso.

Chi le approva si alzi.

(*Sono approvate*).

Discussione del disegno di legge per disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul testo proposto dalla Commissione?

Grimaldi, ministro delle finanze. Accetto l'emendamento della Commissione e quindi che si apra la discussione sul testo della Commissione.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.
Di San Giuseppe, segretario, legge. (*Vedi Stampato, n. 59-A.*)

Presidente. La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare leggo l'articolo unico di questo disegno di legge:

“ *Articolo unico.* Nel reddito delle Società di assicurazione, mutua o a premio fisso, sulla vita dell'uomo, da accertarsi agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in base al bilancio, compilato

in conformità del modello approvato col regio decreto del 9 gennaio 1887, n. MMCCCXCVIII, non vanno comprese le somme destinate a costituire la riserva matematica.

“ La presente disposizione sarà applicata nell'accertamento dei redditi da assoggettarsi alla imposta per l'anno 1889 e negli accertamenti di redditi rispetto ai quali il giudizio sia tuttora pendente. ”

Discussione del disegno di legge per aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. Si dia lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario legge. (V. Stampato n. 62.)

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il comune di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, è distaccato dal mandamento di Oppido Mamertina ed aggregato a quello di Radicena. ”

(È approvato).

“ Art. 2. La presente legge andrà in vigore il primo marzo 1889. ”

Onorevole Di Blasio, non è possibile lasciare la data del 1° marzo bisogna cambiarla.

Di Blasio, relatore. Ma se il progetto deve tornare al Senato è indifferente cambiare la data.

Presidente. È meglio mettere il 1° luglio per riguardo al Senato.

Di Blasio, relatore. Sta bene.

Presidente. Chi approva l'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 3. Con decreto regio sarà provveduto alla esecuzione della presente legge per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari. ”

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto debbo comunicare alla Camera che, adempiendo all'incarico che essa mi fece ieri l'onore di affidarmi ho chiamato l'onorevole Gagliardi a far parte, in luogo dell'onorevole Seismit-Doda

dimissionario, della Giunta, alla quale è stato affidato l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e modificazioni alle tariffe.

Si procede ora alla chiama per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Agliardi — Amadei — Anzani — Araldi — Arbib — Arnaboldi — Auriti.

Baccarini — Balestra — Berti — Bertollo — Bianchi — Billi — Bobbio — Bonacci — Bonasi — Borromeo — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Brunialti — Bufardeci — Buonomo.

Cadolini — Caetani — Cafiero — Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Canzi — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cerulli — Chiala — Chiara — Chiesa — Chigi — Chinaglia — Cibrario — Cocco-Ortu — Coffari — Colaianni — Colombo — Comin — Compagna — Conti — Cordopatri — Correale — Costa Alessandro — Costa Andrea — Crispi — Cuccia — Curati — Curioni.

De Bassecourt — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — Della Valle — Delvecchio — De Mari — De Riseis — De Zerbi — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Camporeale — Di Collobiano — Diligenti — Di San Giuseppe — di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizj — Farina Luigi — Farina Nicola — Favale — Fazio — Ferrari Luigi — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti.

Gabelli — Gagliardo — Galli — Gallo — Gamba — Gangitano — Garavetti — Gattelli — Gentili — Geymet — Giampietro — Giolitti — Grassi-Pasini — Grimaldi — Guicciardini — Giovannelli.

Imperatrice — Indelli.

Lacava — Lanzara — Lazzarini — Levanti — Levi — Lorenzini — Lucca — Lugli — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Maldini — Marcatili — Marcora — Mariotti Filippo — Martini Ferdinando — Marzin — Massabò — Maurogò nato — Mazza — Mellusi — Merzario — Meyer — Mordini — Morra — Mussi.

Nanni — Napodano — Narducci — Nicolosi
— Nicotera — Nocito — Novelli.

Odescalchi — Oliverio — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Palizzolo — Panattoni — Pandolfi
— Papa — Papadopoli — Paroncelli — Parpaglia
— Pascolato — Passerini — Patamia — Pelloux
— Petroni Gian Domenico — Peyrot — Plebano
— Pozzolini — Puglia — Pugliese Giannone.

Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Riccotti — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur — Rosano — Roux — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Sanguinetti — Sannia — Santi — Sciacca della Scala — Serra Vittorio — Siacchi — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Spirito — Sprovieri — Suardo.

Tajani — Taverna — Teti — Tomassi — Tondi.

Valle — Vollaro.

Zainy — Zanolini — Zucconi.

Astenuto:

Seismit-Doda.

Sono in congedo:

Andolfato.

Badini — Baglioni — Barazzuoli — Barsanti — Basetti — Basteris — Bastogi — Bottini Enrico — Buttini Carlo.

Capoduro — Cappelli — Chiapusso — Chiaradia — Cittadella — Clementi — Cocozza — Cucchi Luigi.

D'Adda — De Cristofaro — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Marzo.

Fabbricotti — Fagioli — Faldella — Fornaciari — Franzosini.

Gaetani Roberto — Galimberti — Gallotti — Gandolfi — Gerardi — Gherardini — Giovannini — Gorio — Guglielmi — Guglielmini.

Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luciani — Luporini.

Majocchi — Maranca Antinori — Martini Gio. Batt. — Mascilli — Miniscalchi — Mocenni.

Pasquali — Pavoni — Peirano — Pellegrini — Penserini — Pianciani — Pignatelli — Pompilj — Pullè.

Racchia — Righi.

Salaris — Sanvitale — Silvestri.

Tabacchi — Toaldi.

Vaccaj — Velini — Villani.

Sono ammalati:

Cairoli — Carboni — Coccapieller.

Di San Giuliano.

Lagasi.

Menotti — Monzani — Mosca.

Palitti — Panunzio — Peruzzi — Petriccione — Picardi.

Sorrentino.

Trompeo.

È in missione:

Morana.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i signori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari Adamoli e Zucconi numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena.

Presenti	207
Votanti	206
Maggioranza	104
Voti favorevoli	180
Voti contrarii	26
Astenuto	1

(La Camera approva).

Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazione sulla vita dell'uomo.

Presenti	207
Votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	169
Voti contrarii	33
Astenuti	1

(La Camera approva).

Domani alle 11 sono convocati tutti gli Uffici.

La seduta termina alle 5 55.

Ordine del giorno della tornata di domani.

1. Verificazione di poteri (Collegi di Treviso II, Bari III e Palermo I).

2. Discussione intorno alla seguente risoluzione del deputato Bonghi: " La Camera deplorando i fatti avvenuti, e fidando che il Governo prevenga e reprima con la maggiore energia ogni tentativo di riprodurli, passa all'ordine del giorno. "

Discussione dei disegni di legge:

3. Approvazione di contratti di vendite e per-

mute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (18) (Sessione scorsa 145)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).